

**DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI
(DA PRESENTARE DAL 1° APRILE AL 31 LUGLIO DEGLI ANNI DISPARI)**

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente in Cesate: _____ n. _____
di professione _____
in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n° 287,

CHIEDE

Di essere incluso/a nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Giudice Popolare:

- Corte d'Assise (*)
- Corte d'Assise d'Appello (**)

come previsto dalla Legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Cesate, lì _____

(firma del/la richiedente)

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

(*) Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

i giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

() Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello**

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.